COMUNE DI CARMIGNANO

PROVINCIA DI PRATO

ORIGINALE

ORDINANZA N.	**206**
Data:	**15/07/2026**

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Assunta il giorno QUINDICI del mese di LUGLIO dell'anno DUEMILAVENTISEI da SILVETTI MAURIZIO - Urbanistica e Edilizia - Responsabile di Settore URBANISTICA E EDILIZIA

Oggetto:
Proroga dei termini di cui all'Ordinanza n. 103/2026 ai sensi dell'art. 31 del DPR 380/01 e art. 196 della L.R. 65/14 per opere eseguite in assenza di Permesso di Costruire

URBANISTICA E EDILIZIA\RESPONSABILE DI SETTORE

SILVETTI MAURIZIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Il Responsabile del Settore VII

Vista l'ordinanza di cui all'oggetto notificata a [OMISSIS] proprietaria dell'area oggetto di accertamento e impresa di commercio di autovetture e veicoli leggeri [OMISSIS] con la quale si assegnava il termine di 90 giorni per provvedere al ripristino dello stato dei luoghi in coerenza con la legittima destinazione urbanistica ad orti ed appezzamenti coltivati;

Vista la richiesta inviata con Prot. n. 13128 del 11/07/26 dal legale incaricato dal soggetto al quale è stata notificata l'ingiunzione nella quale:

- Manifesta la piena volontà di ottemperare all'ordine impartito dall'Amministrazione comunale e di eseguire integralmente gli interventi necessari al ripristino dello stato dei luoghi;
- Comunica di avere "già avviato gli interventi e le lavorazioni necessarie all'integrale ottemperanza dell'ordine impartito";
- Richiama le misure previste dalla normativa di tutela della salute e di sicurezza dei luoghi di lavoro e le condizioni di "rischio da stress termico per i lavoratori (circostanza già verificatasi negli scorsi giorni)";
- Chiede la concessione di una proroga di sessanta (60) giorni rispetto al termine assegnato con l'Ordinanza n. 103/2026 con conseguente differimento della scadenza al 15 settembre 2026;

Considerato che nella comunicazione è ribadito che la "richiesta è formulata esclusivamente al fine di poter organizzare ed eseguire gli interventi prescritti in condizioni di sicurezza e con l'ausilio delle necessarie maestranze specializzate, così da garantire la completa ottemperanza all'ordine impartito";

Visto il comma 3 bis dell'art. 196 della L.R. 65/14 che prevede per il comune la possibilità di prorogare con atto motivato fino a un massimo di duecentoquaranta giorni per comprovate difficoltà tecnico-esecutive, che rendano inesigibile il rispetto del termine di esecuzione previsto dall'ordinanza;

Considerato che la tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro è ritenuta una motivazione congruente con il disposto della legge regionale richiamata e che l'avvenuta esplicitazione da parte del richiedente, con firma del legale incaricato di manifestare la piena volontà di ottemperare all'ordine impartito dall'Amministrazione, nonché di avere già avviato gli interventi e le lavorazioni necessarie all'integrale ottemperanza dell'ordine impartito;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267;

DISPONE

Di prorogare di 60 gg. (sessanta giorni) il termine stabilito dall'ordinanza n. 103 del 17/04/26 per la demolizione delle opere abusive e meglio descritte nell'ordinanza medesima nonché per il ripristino dello stato dei luoghi in coerenza con la legittima destinazione urbanistica ad orti ed appezzamenti coltivati;

DISPONE altresì

- **1)** che il presente atto venga notificato a: [OMISSIS] e allo studio legale [OMISSIS]

2) che copia della presente ordinanza venga trasmessa alla Polizia Municipale e all'ufficio Ambiente per gli adempimenti di competenza e per la comunicazione all'Autorità giudiziaria.